

SPECIAL ISSUE

PROSPETTIVE FILOSOFICHE NELLA FILOSOFIA DEL DIRITTO

Editor: Paolo Heritier

Paolo Heritier

Filosofia e filosofia del diritto: una postfazione

Abstract

This article is an afterword to the Special Issue “Philosophical Perspectives in the Philosophy of Law.” It provides a reasoned epitome of the overall issue and an illustration of its contents with regard to the contributions provided by the authors involved.

Keywords: Philosophy, philosophy of law, legal theory, academy, future.

Abstract

Questo articolo è una post-fazione alla Special Issue “Prospettive Filosofiche nella filosofia del diritto”. Esso fornisce un’epitome ragionata della issue e un’illustrazione dei suoi contenuti in relazione ai contributi forniti dagli autori coinvolti in essa.

Keywords: Filosofia, filosofia del diritto, teoria del diritto, accademia, futuro.

1. Cenni sulle ragioni della presenza della filosofia in università e nella filosofia del diritto

La special issue dal titolo “Prospettive Filosofiche nella filosofia del diritto”, generosamente ospitata dalla rivista Calumet, attenta ai temi antropologici e interculturali, radica il suo progetto in una serie di incontri legati ai congressi nazionali di filosofia del diritto. Al fine di comprendere il significato di

quest'iniziativa, proverò a richiamare alcuni precedenti che ne possono spiegare l'origine e lo sviluppo graduale.

Il primo incontro si era del tutto informalmente tenuto, a iniziativa di un ristretto gruppo di promotori e con il sostegno degli organizzatori, *a latere* del congresso nazionale di Palermo del settembre 2022, dal titolo "Il lato oscuro del diritto".

Le ragioni di questo incontro risiedevano anche in una critica alle sempre più invasive richieste, nel dibattito pubblico e anche in Università, di indicare prospettive pragmatiche, se non addirittura tecnocratiche, alla ricerca e alla cultura universitaria, che potevano apparire non sempre rispettose dello statuto della filosofia e del pensiero critico. Situazione completata da un processo di vera e propria aziendalizzazione delle università e di uno progressivo svuotamento contestuale della cultura critica e dell'opinione pubblica, concretamente osservabile nelle democrazie occidentali¹.

Il primo aspetto, l'aziendalizzazione delle università e della cultura, si riferisce a un percorso risalente alla fine del millennio e alla globalizzazione osservabile a livello mondiale, che ha visto in Italia il neppure troppo graduale passaggio da un autogoverno dei professori (pur sempre problematico, fin dai tempi di Platone, sia pur con riferimento al governo non dei professori ma dei filosofi) a una vera propria cessione di potere di governo e di indirizzo all'amministrazione, nella veste del accentramento nelle mani del Rettore, del consiglio di amministrazione e di una a volte poco utile e sempre più invasiva burocrazia amministrativa. Processo che giungeva a riconfigurare lo stesso ruolo e il senso della docenza universitaria, specie umanistica, nella sua stessa casa, l'istituzione secolare dell'Università: con significative ricadute anche sulla recezione del senso della ricerca e della stessa filosofia nella cultura e nell'opinione pubblica, per lo più nell'assordante e non incolpevole silenzio e indifferenza della classe dei professori universitari. Non è certo possibile qui approfondire tali aspetti, che meriterebbero tuttavia una seria analisi su un processo se non ancora concluso con la morte dell'Università implicante una condizione difficile, se non patologica, certamente avanzata, di cui la riforma universitaria attualmente in studio costituisce un passaggio importante (almeno quanto la legge Gelmini).

Anche a seguito della nuova situazione complessiva, una riflessione dei filosofi del diritto sul permanere del termine "filosofia" nell'indicazione del proprio settore, che ancora in Italia la disciplina mantiene, sembrava imporsi con una certa urgenza.

Nello stesso anno, infatti, il Prin 2022 (noto per il logo UE riportato in ogni "prodotto della ricerca" come "NextGenerationEU"), ampiamente sovvenzionato con i fondi dell'Unione Europea e del PNRR², indicava tra i temi strategici entro i quali era possibile presentare proposte questi soli ambiti: la sostenibilità e protezione delle risorse naturali, l'economia circolare, la biodiversità e i servizi ecosistemici, la qualità dell'ambiente, il benessere umano. I progetti di ricerca che potevano essere presentati negli ambiti delle scienze della vita, delle scienze fisiche, chimiche e ingegneristiche, e finalmente delle scienze sociali e umanistiche - entro il quale la denominazione di "filosofia del diritto" dovrebbe a fatica rientrare. La predisposizione dei progetti richiedeva, però, di pensare il contenuto della ricerca allo "schema di correlazione" presentato nell'allegato I dello stesso decreto istitutivo (sull'impostazione del quale non appare possibile entrare in questa sede): ove i temi strategici menzionati dovevano appunto essere correlati ai sei *cluster* del programma quadro di ricerca e

¹ Per questo dibattito, risalente già agli anni novanta, si possono vedere, tra i sostenitori del modello Bartley (1990), tra i suoi critici, Readings (1996). In Italia, sui temi della riforma universitaria, ricordo la posizione critica di Bertoni (2016).

² Colombini, D'Orsogna, Giani, Manzetti (2023)

innovazione 2021-2027 che, come recita il decreto, “dovranno essere perseguiti da ciascun progetto a seconda del tema strategico scelto dal Principal Investigator”. Per chi ancora ricordava il primo comma del risalente testo dell’art. 33 della Costituzione Italiana (“L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”) poteva non essere immediatamente comprensibile il rapporto con quanto richiesto dal *consideratum* del decreto istitutivo dello stesso PRIN che suonava così: “considerato che appare fondamentale promuovere il sistema nazionale della ricerca, rafforzare le interazioni tra università ed enti di ricerca in linea con gli obiettivi tracciati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e favorire la partecipazione italiana alle iniziative relative al Programma Quadro di ricerca e innovazione dell’Unione Europea”). Senza negare gli indubbi meriti e le circostanze speciali in cui il PNRR era sorto e lasciando ad amministrativisti e costituzionalisti le interpretazioni in merito a che cosa possa consistere la libertà della ricerca, della scienza e dell’insegnamento in tali circostanze³, e al netto delle osservazioni di merito, ci si potrebbe forse chiedere in che cosa si distingua, metodologicamente, questo lessico decretizio da quello di ben più celebri pianificazioni quinquennali, innescando una serie di contraddizioni intellettuali e teoretiche, comunque complesse e da approfondire.

La riflessione sulla filosofia del diritto di cui si è iniziato a discutere non intendeva quindi, almeno nell’intenzione degli ideatori, tanto essere una ripresa di risalenti questioni interne alla configurazione e al modo di declinare la materia, quali la nota distinzione tra ‘filosofia del diritto dei filosofi’ e ‘filosofia del diritto dei giuristi’⁴ o simili. Anche se forse per qualcuno l’iniziativa poteva essere letta in questo senso, l’intento era invece correlarsi e contribuire a una più generale riflessione sul senso e l’utilità della parola ‘filosofia’ nella società tecnocratica contemporanea e sul modo in cui tale parola potesse essere intesa in relazione all’attuale situazione del diritto e della democrazia.

Il risultato di quel dibattito, pur informale e un poco estemporaneo, suggeriva di continuare ad approfondire la questione.

Il confronto su tematiche filosofiche nella filosofia del diritto, così, per quanto paradossale e ridondante possa apparire nella sua formulazione, lungi dall’essere definitivo, è continuato in varie occasioni. Mi limito a menzionare i vari seminari cui ho partecipato, tenuti entro la 23° International Roundtable for the Semiotics of Law, tenuta a Roma del 2023, ed entro il 25° World Congress Philosophy di Roma nel 2024, iniziative che hanno prodotto anche numerose pubblicazioni. La lista degli incontri potrebbe essere, però, ben più lunga, plurale e variegata (e non sarei neppure in grado di menzionare tutti gli appuntamenti dedicati al tema in questi anni).

L’iniziativa di questa pubblicazione è nata come sviluppo di questo contesto, legato ai congressi nazionali di Trento e di Modena. A Trento l’iniziativa di riflessione sul ruolo della filosofia nella filosofia del diritto è stata ospitata in veste più formale, seppur ancora *a latere* del congresso nazionale tenuto nel 2024 dal titolo *Autonomia e diritto. Soggetti, saperi, poteri*, in una sessione di confronto, che ha preso avvio con due relazioni introduttive di Antonio Punzi e Damiano Canale e che ha contemplato una serie di interventi di numerosi professori di filosofia presenti, in corso di pubblicazione come numero della Rivista Internazionale di Filosofia del diritto che ha accettato di ospitare il dibattito. Nell’incontro sono state fornite indicazioni rilevanti rispetto allo sviluppo “filosofico” della filosofia del diritto, anche riferendolo al naturale (ma non scontato) sbocco della vasta e articolata offerta del settore nei Dipartimenti di filosofia, e anche in altri dipartimenti, in modo da rendere concretezza operativa alla riflessione in prospettiva futura su temi specifici: ad esempio, potenziare l’inserimento

³ Si vedano Azzena (2013 e 2018), Aubin, Guiselin, Manson (2025), Legendre (1999).

⁴ Bobbio (1965: 43-46).

della filosofia del diritto in dipartimenti non di Giurisprudenza e in prospettiva in altre classi di laurea; avviare il processo di una costituzione di una comunità di ricercatori particolarmente attenti al confronto, nel massimo pluralismo, con le discipline filosofiche tradizionali (a mero titolo di esempio teoretica, morale, del linguaggio, epistemologia, estetica, ermeneutica, antropologia filosofica, ed anche teologia, *critical studies*, ecc.).

2. Il senso della *Special Issue* : una prospettiva di ricerca plurale nella filosofia del diritto

Proprio accanto a questa pubblicazione progettata come esito dell'incontro si è pensato di offrire uno spazio di pubblicazione, dedicato soprattutto a ricercatori non necessariamente già strutturati, ed esteso ai dottorandi. Anche per fornire un segnale preciso rispetto alla considerazione positiva che la società di filosofia del diritto ritiene di assegnare a ricerche che pongono al centro del loro sviluppo il confronto con prospettive filosofiche, sempre intese nel massimo pluralismo (non è mai sufficiente ricordarlo). Per indicare, inoltre – sia pur in un contesto in cui la variegate specializzazioni settoriali presenti entro il settore costruiscono un nucleo importante della formazione per molti studiosi anche abilitati – come il ruolo della filosofia e del riferimento a essa possano continuare a essere centrali per il filosofo del diritto del futuro; e, conseguentemente, come la presenza del riferimento alla filosofia, pur a fronte delle consuetudini di altri paesi e delle categorie tecnoeconomiche dell'Unione Europea in cui esso è assente, debba essere in Italia nobilitato e difeso.

I due numeri, quasi contemporanei, delle riviste Calumet (quello che qui si presenta) e Teoria e Critica della Regolazione Sociale (in pubblicazione nella prima parte del 2026) raccolgono quindi i contributi di un gruppo ampio studiosi, tra cui molti giovani, interessati a presentare ricerche di filosofia del diritto in cui il confronto con le tematiche classiche della filosofia rivestono un ruolo centrale nell'intero progetto di ricerca.

La considerazione dei risultati di questo primo accostamento al tema sono lasciati all'osservazione del lettore, che può agevolmente acquisire elementi che consentono di rendersi conto della situazione attuale della ricerca filosofica nell'ambito della filosofia del diritto. Un insieme che certo non può essere considerato esaustivo, ma che appare rappresentativo, almeno in prima istanza, dello stato delle cose a livello nazionale nello specchio dei contributi pubblicati, provenienti da sedi accademiche e da accostamenti metodologici assai differenti.

Per quanto mi riguarda, mi limiterò, dopo una breve e sintetica ricognizione dei contenuti, a cogliere alcuni meri suggerimenti che mi sembrano emergere dall'insieme degli articoli, in cui la presenza di un contributo di un ordinario e di altri professori strutturati è accompagnata da testi-progetti forniti da numerosi studiosi più giovani e in una fase differente della carriera, a volte legati a ricerche monografiche già svolte, ma anche indicanti prospettive future, e metodologie acquisite, di ricerca filosofico-giuridica. Il progetto di riflessione sulla nozione di filosofia nella filosofia del diritto si fonda quindi sulla centralità della presenza di giovani ricercatori, all'inizio o in una fase ancora iniziale della carriera, per il mantenimento e soprattutto per l'evoluzione del progetto.

Prima di procedere, occorre ancora evitare un'altra impressione: che il problema evidenziato sul ruolo della filosofia sia di qualcosa di radicalmente nuovo, innovativo, mai pensato e praticato. In realtà, anche solo scorrendo i titoli dei congressi nazionali di filosofia, dagli anni Cinquanta a oggi, così come riportati sul sito della Società di Filosofia del Diritto, emerge chiaramente che il dialogo con le

discipline filosofiche e la riflessione sul ruolo della filosofia nella disciplina sia uno dei temi più classicamente e tradizionalmente analizzati nei convegni nazionali e risulti in un certo senso identitario per la disciplina. Il titolo del primo convegno della citata Società nel 1953, e tenutosi a Roma, è appunto “I problemi della filosofia del diritto”, mentre quello di Sassari di due anni dopo recita “Filosofia e scienza del diritto”. In effetti, scorrendo anche solo i titoli, molti altri congressi ruotano intorno al problema, seppure possano apparire forse impostati in chiave più storico-ricostruttiva che problematico-operativa. Il tema dell’identità della filosofia del diritto viene esplicitamente problematizzato nel congresso di Torino del 2008 e forse a quasi venti anni di distanza sarebbe opportuno tornare sul problema, in un contesto sociale e culturale, tecnologico ed economico, profondamente mutato, pur in un periodo così breve. Ugualmente, il confronto con filosofi è sempre stato praticato in moltissime occasioni nei congressi nazionali. Dunque, nulla di particolarmente innovativo ma, piuttosto, la semplice esigenza di precisare e attualizzare quanto sempre è stato considerato, in un contesto che presenta tuttavia nuove sfide e nuovi scenari per la materia.

Non si tratta tanto, mi pare, di ridurre la filosofia del diritto a filosofia, ma di non fare a meno della filosofia in una disciplina (e nella società che ci circonda) che a volte sembra cercare scorciatoie rispetto al pensiero stesso e indubbiamente ancor di più al pensiero critico in una fase complessa di trasformazione del diritto e del modo di concepirlo. In un convegno dedicato all’intelligenza artificiale, mi è capitato di udire una fulminante espressione: la nostra epoca permetterebbe di concepire la possibilità di “writing without thinking”, e di fare di questo metodo un’educazione di massa (il problema delle nuove tecnologie e del loro uso non a caso è ben presente nelle preoccupazioni di numerosi tra i contributori al numero, come stiamo per vedere).

Proprio in questo senso, un ulteriore passo nella direzione del prezioso riconoscimento formale da parte della Società Italiana di Filosofia del Diritto di questo ambito di ricerche, a mio avviso da approfondire ulteriormente nei prossimi congressi e sotto la guida del Comitato Scientifico della società e della sua Presidenza, è stato compiuto entro il congresso nazionale tenutosi a Modena nel settembre 2025, dal titolo “Diritto, vulnerabilità, egualanza”. Nel corso del congresso è stata infatti organizzata una mattinata di studi, nel primo giorno congressuale, non più rivolta solo a un gruppo di studiosi invitati, ma invece estesa a tutti i congressisti membri della società che avevano piacere di partecipare, con un promettente numero di partecipanti e di interessati, che ha, per così dire, riscaldato i motori e i cervelli, in vista dell’avvio ufficiale del congresso al pomeriggio.

La presente collettanea si inserisce in quel clima e in quel contesto, e lo fa volutamente in un luogo, una rivista attenta ai temi dell’interculturalità e dell’antropologia.

Ciò premesso, vengo dunque a una sintetica ricognizione di alcuni contenuti messi in campo nell’insieme del numero, e, in seguito, all’indicazione di alcune coppie di problemi che sembrano ispirare la ricerca del contributo della filosofia, per la loro adeguata istruzione (e, in alcuni casi, anche per l’individuazione di pratiche in grado di contribuire a una soluzione, almeno parziale).

La *special issue* vede in primo luogo il contributo di Avitabile, che si concentra sul problema del ripensamento della nozione di causalità tradizionalmente considerata in ambito giuridico, per lo più legata al nome di Kelsen, a partire dalla distinzione tra *conoscere* e *comprendere*⁵. Il riferimento è al pensiero di Legendre e di Bruno Romano e alla critica di entrambi al funzionalismo tecnocratico contemporaneo e – con specifico riferimento al secondo autore vitato – all’intelligenza artificiale.

⁵ Ci limitiamo a citare in tema Dilthey (2007) e Jaspers (1964).

Questa prospettiva critica l'eliminazione della costituzione propria della testualità giuridica dal diritto, che, ridotto a mero calcolo numerico, non appare in grado di accedere alla dialogicità antropologica della relazione normativa che sempre presiede alla dimensione del giusto. L'opposizione tra il carattere binario del positivismo e il riconoscimento dell'istanza della Terzietà nel diritto consente così di precisare come la causalità genealogica propria del diritto sia irriducibile alla figura della *Grundnorm* kelseniana, appiattita su una nozione di causalità necessariamente mutuata dalla scienza moderna, e tuttavia in grado di condurre solo a una conoscenza, e non a una reale comprensione, della complessità del fenomeno giuridico come sapere antropologico. Elemento di complessità che, invece, si intravede nella distinzione tra corpo biologico, proprio del sapere medico moderno, e sapere della norma in quanto *logos* e parola, proprio della corporeità finzionale del testo giuridico collettivo.

Il tema del *futuro comune*, ispirato al Brundtland Report, è posto anche alla base dell'articolo di Borrello. L'autrice, prendendo avvio dalla nozione diffusa di sostenibilità, prova a problematizzare il concetto di *soglia*, da intendere in senso non solo spaziale, ma anche temporale, come luogo dinamico di transizione. Letta mediante la semiotica di Barthes o la teologia politica di Benjamin, la nozione di soglia si riferisce alla distinzione tra un prima e un dopo (*à la Nerhot*), figura a un tempo di separazione e relazione, che rinvierrebbe a un tempo alla prospettiva della decostruzione derridiana (*à venir*) e alla nozione di "comune" in Nancy. Il "nostro comune futuro", indicato dalla nozione di sostenibilità nel rapporto citato analizzato in questa chiave, nella complessità del tener insieme le dimensioni ambientale, economica, sociale, dovrebbe quindi essere riportato alla sua dimensione di soglia relazionale, anche in senso intergenerazionale.

Cucco, a sua volta, muove da un contributo di Simone Weil a proposito della persecuzione contro i Catari nei primi secoli del secondo millennio, al fine di configurare un'altra possibile visione della civiltà mediterranea, fondata su una relazione intima con il soprannaturale e sul rifiuto della forza come soluzione dei problemi. Tale civiltà, individuata come possibile nelle pieghe di una storia immaginaria, si presenterebbe come altra rispetto a quella europea-occidentale poi emersa e sedimentata, radicatasi invece sulla centralità della mediazione istituzionale, politica e religiosa; una società, inoltre, basata sulla forza e su una conseguente concezione del diritto che anticipa Machiavelli e Hobbes e che apparirebbe come tale già all'alba del secondo millennio, proprio nella crociata contro i Catari e nella loro persecuzione. Attraverso la ricognizione antropologica di luoghi religiosi islamici e cristiani dotati – secondo l'autore – di magnetismo soprannaturale, Cucco configura così la possibilità di una *koiné* di origine sacrale e popolare, configurante i tratti di una *civiltà mediterranea* fondata su "una quantità minima di spazio, di tempo, di silenzio e di calore spirituale", resa possibile dai luoghi intrisi di spiritualità propri del Mediterraneo.

Novellino centra la sua prospettiva di ricerca sulla categoria antropologica di *speranza*, analizzata al di fuori di una prospettiva teologica, a partire dalla filosofia del diritto e sviluppata rispettivamente, di Habermas, Dworkin, Alexy. Il punto di avvio è l'interpretazione epigenetica del trascendentale kantiano fornita da Malabou e confermata – secondo l'autore – dalla biologia contemporanea, nel senso dell'individuazione di una produzione *generativa* del pensiero, volta a fornire una base materiale, organica, alla speranza antropologica. Quest'ultima, nel testo, trova luogo e sponda nelle prospettive trasformatrici della prassi variamente declinate da Bloch, Horkheimer e dalla lettura debolmente messianica di Benjamin. Prospettive che preludono alla lettura, meno pessimistica, del tema fornita da Habermas, con un'analisi fondata sulla centralità del discorso e della possibilità pratica della comunicazione, entro una concezione procedurale del diritto e della giustizia. Da questa medesima

posizione muove poi Alexy, per sviluppare le pretese di giustezza che accompagnano l'argomentazione giuridica, in particolare riferendosi alla prassi concreta del bilanciamento dei principi attuati dalle Corti internazionali (con il rischio indicato nell'articolo del sacrificare i diritti fondamentali sull'altare dell'efficienza economica). La ‘ricetta’ comprensione dei principi elaborata da Dworkin, infine, segue questa linea, radicalizzando l'esigenza morale di procedere verso una visione etica di sviluppo dell'interpretazione giuridica, che non appare arbitrario delineare entro un “orizzonte di speranza”.

Siclari approfondisce la questione di una filosofia del diritto interculturale, muovendo dalla prossimità tra il rizoma (in Glissant) e la rete (in Jullien). Il lavoro linguistico della traduzione inteso come il dire “quasi” la stessa cosa in altra lingua, al seguito di Eco, traduce la dimensione del “dirsi tra” proposta da Jullien: come inevitabile e al tempo stesso proficuo fraintendimento tra le lingue, compito etico di mediazione fra la lingua materna e la lingua altra. La traduzione diviene allora figura specifica della relazione interculturale fra il proprio e l’altro. La nozione di migrazione così implicata si trasforma, pertanto, da problema di accoglienza a dimensione da *comprendere* entro un campo intersoggettivo e interculturale à la Ricoeur e à la Jullien, secondo un’ermeneutica del legame interumano. La dialettica tra il proprio e l’estraneo diviene così un modo di oltrepassare la distinzione noi/loro, nel tentativo di fare della filosofia del diritto una “navigazione rischiosa”, in grado di costruire un concetto di ospitalità.

La trasformazione digitale della sfera pubblica è l’argomento a partire dal quale Truscelli individua il rapporto problematico tra democrazia e tecnologia nella società contemporanea. Il contributo si riferisce alla distinzione tra la concezione habermasiana del confronto e della discussione pubblica e la inevitabile sottrazione a questo processo osservabile oggi e rivelata, ad esempio, dalle “eco chamber” dei social network, attuate tramite gli algoritmi. Proprio la manipolazione dell’opinione pubblica tramite l’avvento della sfera del digitale sarebbe un sintomo, a seguito di MacIntyre, della crisi imperante della razionalità pratica nelle società democratiche, implicante un rischio di totalitarismo. Il “capitalismo della sorveglianza” imposto dalle *corporation* del digitale, implicherebbe dunque un rovesciamento della dialettica hegeliana servo/padrone, in cui oggi l’utente digitale, presunto libero, finirebbe per assoggettarsi ai nuovi padroni, digitali, tramite gli stessi dati che egli ha prodotto. La stessa nozione di diritto come “*iusta proportio*” regolante i rapporti tra i consociati finirebbe così per essere minacciata dall’asimmetria informativa che caratterizza l’uso dell’IA e del controllo dei dati, giungendo a rendere problematico il mantenimento stesso delle regole democratiche nella società contemporanea.

Castorino riprende poi, a seguito di Arendt, la distinzione tra conoscere e comprendere, a partire dall’analisi della maieutica socratica e del dialogo – nella sua differenza rispetto alla persuasione quale forma occulta di sopraffazione – come dimensione in grado di funzionare da antidoto contro i circuiti propriamente agonistici della polis. Se, secondo Patočka, il risultato del confronto è la comprensione, non la vittoria o la sconfitta, viene quindi attribuito al *logos* socratico il compito di risvegliare, entro i processi culturali e sociali, la dimensione relazionale del discorso, necessaria per una visione non totalitaria del fenomeno giuridico. Se il totalitarismo intraprende una vera e propria lotta contro l’ideale della comprensione come premessa necessaria del suo avverarsi, la *parresia* posta in un luogo triale, nel senso indicato da Bruno Romano, apre lo spazio del pluralismo, che la struttura del diritto custodisce.

Ancora, Violante usa la prospettiva postumanista di Morton per riconcettualizzare la nozione di vulnerabilità in relazione alla nozione di cura, ponendola all’intersezione tra i temi della disabilità, del femminismo e dell’ambientalismo. Secondo questa prospettiva mortoniana critica del cartesianesimo, il soggetto, letto da una prospettiva postmarxista e materialista, non si distinguerebbe dall’oggetto: in ambito giuridico il riconoscimento della personalità giuridica a fiumi ed agenti intelligenti, ad esempio,

potrebbe essere letto in questo senso. Secondo Violante, però, se riferito al problema della disabilità, lo stesso accostamento si può rivelare pernicioso nella prospettiva mortoniana, pur se l'uso della categoria di vulnerabilità come centrale per comprendere l'ecologia appare interessante. Ultimamente, alcuni aspetti della prospettiva di Morton possono rivelarsi fecondi se incrociati con la fenomenologia dell'ultimo Merleau-Ponty e l'identità narrativa di Ricoeur, fino a rendere possibile l'individuazione di una nozione peculiare di corpo e di carne chiamata *in causa*, in grado anche di contribuire alla comprensione delle autobiografie delle persone con autismo.

Beltramo, attraverso l'epistemologia di Robilant, la retorica di Quintiliano e l'antropologia di Sini, critica la teoria *come forma*, tramite il riferimento alla nozione di consuetudine: in un itinerario serrato di confronto, che analizza le teorie giuridiche della consuetudine e dell'*habitus*, da Bobbio a Gallo, da Grossi a Romano, da Remotti a Sacco, da Andronico ad Agamben. L'autore pre-comprende così, mediante la categoria della ricorsività, a un tempo la nozione di "figura" volta a criticare il positivismo giuridico in Robilant, la *ratio* come consuetudine in Quintiliano, la "pratica" come negatrice dell'universalità e come evento in Sini. Ne consegue la suggestiva proposta di sostituzione della ricorsività alla "consuetudine" della teoria.

Zingaro, infine, muove dall'applicazione della regola searliana "X counts Y in C" per riprendere diversamente la questione della soggettività degli oggetti. Egli trasferisce la questione domandandosi se un soggetto virtuale autonomo tratto dall'ambiente video-ludico in quanto progettato per interagire con altri agenti senza governo in tempo reale da un uomo (denominato Non-Player-Character) possa diventare soggetto di diritto in un contesto metaversale. La soluzione richiederebbe il passaggio dello NPC da mero codice iscritto in un sistema informazionale complesso a ente dotato di obbligo di registrazione e di destinazione di capitale, al fine di renderlo responsabile, alla stregua della finzione di una società persona giuridica. Sarebbe la categoria di Amedeo Conte di regola anankastico-costitutiva a permettere questo passaggio, peraltro senza per questo intendere che tale soluzione sia auspicabile.

Dai vari contributi richiamati e presentati non a caso senza un qualche ordine espositivo, non possono certo essere tratte indicazioni comuni. Si tratta di articoli che hanno come unico oggetto lo sviluppo di un progetto di ricerca in cui il riferimento filosofico (autori, problemi) appare rilevante, se non centrale. Può essere però, brevemente, giocato il gioco del trarre alcune indicazioni circa la sensibilità, filosofica e problematica, presente in contributi così diversi, individuando, tra altre possibili, coppie concettuali che appaiono rilevanti e condivise, che suggeriscono itinerari di lettura trasversali.

Configurando sommariamente, quanto in modo arbitrario, alcune coppie, potremmo riferirci in primo luogo al comprendere/conoscere (presente nei contributi di Avitabile e Borrello ma anche di Castorino); soggettività/corpo (tra gli altri, Violante e Zingaro); teoria/pratica (Beltramo, e ancora Zingaro, Siclari, ma anche, trasversalmente, molti altri); speranza/vulnerabilità (Novellino, Cucco, Violante); tecnologia/democrazia (Avitabile, Truscelli); intercultura/ecologia (Borrello, Cucco, Siclari).

Il quadro che emerge da questa schematica rete concettuale⁶ (semplicemente una tra le molte possibili) mi pare rivelare la centralità della classica distinzione tra conoscere e comprendere come punto centrale di partenza oggetto delle preoccupazioni degli autori, che si interseca con l'altro asse ugualmente centrale delle minacce tecnologiche e tecnocratiche contemporanee all'ordine democratico: questione ritenuta vera e propria spina nel fianco del contemporaneo in molti contributi diversi. Il ruolo del pensiero critico, che la filosofia custodisce e promuove, appare oggi uno delle poste

⁶ In tema di mappe concettuali, si veda Toulmin (1975).

in gioco centrali per il mantenimento della democrazia, e solleva certamente la richiesta del mantenimento nella riflessione di un accostamento rigorosamente filosofico, pluralistico, critico. A partire da qui è forse possibile ricavare un qualche ordine dalla differenza notevole degli stili (a volte analitico, descrittivo, propositivo) e dei contenuti, che procede ponendo in questione, anche in modo radicale, altre dicotomie consolidate, come quella tra teoria e pratica o soggettività e corpo. Un ordine che rinvia, al tempo stesso, a possibili soluzioni a problemi concreti nelle pieghe di un accostamento posto tra l'istanza di trasformazioni interculturali necessarie e problemi ecologici posti all'orizzonte. Lo stesso ordine che infine prova, per certi versi in modo sorprendente e non consueto, a inserire un orizzonte di speranza, come l'altra faccia della vulnerabilità tipica delle nostre società.

L'itinerario individuato procede quindi dall'individuazione di un profilo filosofico classico riferito a un problema centrale, per inserire poi, nello svolgimento del discorso complessivo, aspetti innovativi e non privi di ricaduta pratica, in una modalità che non rinuncia a una critica dell'esistente anche decisa, equilibrata, però, da un tono complessivo di apertura al futuro e di fiducia. Con riferimento agli autori, mi pare emergere con chiarezza il riferimento a classici filosofici, fino al Novecento, nella maggioranza degli articoli: anche se, forse, un maggiore coraggio nel chiamare in causa riferimenti meno consolidati, con le dovute eccezioni, sarebbe stato consigliabile. Mi pare, invece, molto presente, e promettente, la consapevolezza che i problemi della contemporaneità non possano essere risolti mediante la mera ripetizione di teorie e metodologie già diffuse, ma richiedano un utilizzo mirato dei metodi filosofici che suggeriscono, da proiettare con fermezza e originalità sulle nuove questioni emergenti. Non mi pare affatto un inizio banale, dunque, che anzi testimonia una vitalità della filosofia nella filosofia del diritto tutta da coltivare.

Bibliografia

- Azzena, L., *L'università italiana. L'attuazione del disegno costituzionale tra tecnica e politica*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013.
- Azzena, L., *De la décentralisation à la fédération. Le système universitaire Italien en quête de rationalization*, in Aubin, E., Guiselin, E.-P., sous dir. de, *Les regroupements dans l'enseignement supérieur et de la recherche*, Presses Universitaires Juridiques de Poitiers, Poitiers, 2018, pp.215-226.
- Aubin, E., Guiselin, E.-P., Manson C. sous dir. de, *(Re)penser l'Université française: de la Loi Faure à l'Université du XXIe siècle*, Presses Universitaires Juridiques de Poitiers, Poitiers, 2025.
- Bertoni, F., *Universitaly. La cultura in scatola*, Laterza, Roma-Bari, 2016.
- Bartley, W.W. III, *Unfathomed Knowledge, Unmeasured Wealth. On University and the Wealth of Nations*, Open Court, La Salle, Illinois, 1990.
- Bobbio, N., *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, Edizioni di Comunità, Milano, 1965.
- Colombini, G., D'Orsogna, M., Giani, L., Manzetti V., a cura di, *Il PNRR tra condizionalità finanziarie e sociali*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2023.
- Dilthey, W., *Introduzione alle scienze dello spirito*, Bompiani, Milano, 2007.
- Jaspers, K., *Psicopatologia generale*, Il Pensiero Scientifico Editore, Roma, 1964.
- Legendre, P., *Miroir d'une nation. L'école national d'administration*, Fayard/Arte, Paris, 1999.
- Readings, B., *The University in Ruins*, Harvard University Press, Cambridge Ma., London, 1996.
- Toulmin, S. *Gli usi dell'argomentazione*, Rosenberg & Sellier, Torino 1975.

paolo.heritier@uniupo.it

Pubblicato online il 31 dicembre 2025